



Comune di Taranto

Provincia di Taranto

Progetto per l'attuazione del P.N.R.R.:  
Missione M2C2 – Energia Rinnovabile

**“LOTTO COSTITUITO DA n° 3  
IMPIANTI AGRIVOLTAICI IN SINERGIA  
FRA PRODUZIONE ENERGETICA ED  
AGRICOLA NO-FOOD IN AREA SIN“**

Sito in agro di Taranto

Denominazione Progetto: “ABATERESTA“

Potenza elettrica installata: DC 21,97 MW – AC 17,85  
MVA

(Rif. Normativo: D.Lgs 387/2003 – L.R. 25/2012 – D.Lgs 28/2011)

Proponente:

**SKI 10 S.r.l.**

Via Caradosso, 9 - MILANO



del gruppo:

**RELAZIONE DI INSERIMENTO URBANISTICO**

Progettazione a cura:

**SEROS INVEST ENERGY**

c.da Lobia, 40 – 72100 BRINDISI

email [infoserosinvest@gmail.com](mailto:infoserosinvest@gmail.com)

P.IVA 02227090749

Progettisti:

**Ing. Pietro LICIGNANO**

Iscr. N° 1188 Albo Ingegneri di Lecce

[licignano.p@gmail.com](mailto:licignano.p@gmail.com)

**Ing. Fernando APOLLONIO**

Iscr. N° 2021 Albo Ingegneri di Lecce

[fernando.apollonio@gmail.com](mailto:fernando.apollonio@gmail.com)

## Sommario

Premessa.....	3
Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Taranto.....	3
Localizzazione impianti FER in Zone Agricole.....	6

## Premessa

La presente Relazione individua la posizione dell'impianto AgriVoltaico in progetto all'interno dei territori comunali di Santeramo in Colle (BA), di Laterza (TA) e ne verifica le indicazioni e le prescrizioni urbanistiche in funzione della loro pianificazione territoriale.


## Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Taranto

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Taranto è stato approvato con D.P.R. del 30/06/1954 e successivamente è stato modificato con la "Variante generale al P.R.G." approvata con Decreto Presidenziale della Giunta Regionale n°421 del 20.03.1978.

Il Piano Regolatore Generale (PRG) definisce le indicazioni per il governo del territorio in collegamento e in coerenza con le politiche territoriali e di settore provinciali e regionali. In particolare, il PRG persegue:

- la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socio-economico sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale;
- la tutela, l'integrità fisica e l'identità culturale del territorio;
- la valorizzazione delle risorse ambientali e dell'economia locale;
- il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale locale;
- la disciplina delle trasformazioni territoriali ed urbanistiche conseguenti ad interventi di tipo edilizio, infrastrutturale, insediativo e comunque, tutte le azioni che comportano una incidenza sull'uso e sull'organizzazione del territorio.

Poiché l'area di impianto si sviluppa all'interno di "**Zona A5-E5: zona verde agricolo di tipo B**" si riportano testualmente le definizioni presenti nelle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PRG di Santeramo in Colle:



### Art. 17

#### **ZONA DI VERDE AGRICOLO DI TIPO B (A5)**

*Essa deve essere mantenuta inalterata nel suo carattere attuale, essendo consentite le costruzioni a servizio delle aziende agricole fino alla cubatura massima prevista dal D.M. 2 aprile 1968.*

*Per costruzioni a servizio delle aziende agricole si intendono: le case coloniche, le stalle, i granai, i silos, le attrezzature rurali in genere, le residenze padronali, quelle del personale dirigente e degli addetti. Le costruzioni dovranno rispettare distacchi dalle sedi stradali, conformi a quanto stabilito dal D.M. 1 aprile 1968. Entro i limiti di questa zona potranno essere ammesse, previa adozione, da parte del Consiglio Comunale, di apposito planovolumetrico da convenzionare ai sensi della L. 6/8/1967 n. 765, e da approvarsi con la procedura di cui all'art. 8 della citata legge n. 765, le iniziative rivolte alla realizzazione di attrezzature di tipo agricolo industriale quali ad esempio: allevamenti, essiccatoi, impianti conservieri, ecc. assoggettando questi al rispetto dei parametri predisposto per regolare gli interventi all'interno della zona artigianale C7 (art. 37).*

*La distanza tra attrezzature per allevamenti e le residenze, anche preesistenti, non potrà essere inferiore a ml. 150, salvo disposizioni che prevedono distanze maggiori.*

*Per quanto concerne il rapporto di copertura, le distanze dai confini, e gli altri parametri da rispettare entro i limiti di queste zone devono essere conservati valori sulla tabella allegata e facente parte integrante del presente testo di Norme.*

DESTINAZIONE DI ZONA		DESTINAZIONE D'USO		SIMBOLOGIA
VERDE AGRICOLO DI TIPO B		COSTRUZIONI AGRICOLE		A5
		INDICI DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE	MC/MQ	0,025
ATTREZZATURE (D.M. 2.4.1968)	AREE PER L'ISTRUZIONE		MQ/MQ	---
	ATTREZZATURE D'INTERESSE COMUNE		MQ/MQ	---
	SPAZI A VERDE ATTREZZATE		MQ/MQ	---
	PARCHEGGI PUBBLICI		MQ/MQ	---
		INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA	Mc/MQ	0,03
		SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO	MQ	10.000
		INDICE DI COPERTURA	MQ/MQ	---
		ALTEZZA	MT	7,00
		VOLUME MASSIMO	Mc	---
		NUMERO DEI PIANI	N	DUE
DISTACCO MINIMO DAGLI EDIFICI DAI CONFINI	IN RAPPORTO ALL'ALTEZZA		MT/MT	1/1
	ASSOLUTO		MT	---
	IN RAPPORTO ALL'ALTEZZA		MT	1/1
	ASSOLUTO		MT	3,00
		ACCESSORI	Mc/Mc	---
		LUNGHEZZA MAX PROSPETTI	MT	---
		SPAZI INTERNI		---
		INDICE DI PIANTUMAZIONE	N/Ha	---
		H MAX DI CUI ART. 56 DELLE NORME	MT	---
PRESCRIZIONI PARTICOLARI		DISTANZA MINIMA TRA RESIDENZE E ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI mt. 150 (art. 17)		

### Localizzazione impianti FER in Zone Agricole

Per il Contesto Rurale ricadente nel territorio Comunale di Taranto vale quanto segue: i contesti rurali sopra riportati NON risultano rientrare in Colture di Pregio o Tutelate, pertanto, sulla programmazione urbanistica dei territori comunali prevale la Disciplina Speciale decretata con il D.Lgs n° 387 del 29/12/2003 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” che consente l'insediamento di Impianti a Fonti Rinnovabili in zone agricole e che, all'art. 12, comma 1 e 7, cita espressamente:

- 1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.**
- 7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.**

Con **Sentenza n° 4755** del 26/09/2013 il **Consiglio di Stato** dichiara espressamente che: **“Gli appellanti osservano come la collocazione dell'impianto in zona agricola contrasti con l'art. 44 della legge regionale del Veneto 23 aprile 2004, n. 44, nonché con l'art. 30 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del Comune di Canaro nella parte in cui individuano gli interventi ammissibili in zona agricola.**

**L'argomentazione non può condurre all'annullamento dei provvedimenti impugnati.**

**E' certamente vero, in punto di fatto, che l'intervento di cui si discute non rientra fra quelli ammessi dalla normativa urbanistica regionale e comunale.**

**Peraltro, come già sottolineato, l'art. 12, settimo comma, del d. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, esplicitamente ammette la realizzazione di impianti di produzione di**

*energia elettrica da fonti rinnovabili anche nelle zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.*

*La norma costituisce, più che espressione di un principio, attuazione dell'obbligo assunto dalla Repubblica nei confronti dell'Unione Europea di rispetto della normativa dettata da quest'ultima con la richiamata direttiva 2001/77/CE.*

*Deve essere ribadito che la collocazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in zona urbanistica agricola è ammessa in linea generale dall'art. 12, settimo comma, del d. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.*

*Deve inoltre essere osservato che la realizzazione di tali impianti risponde ad un interesse la cui rilevanza è stata consacrata dallo stesso legislatore nazionale, sulla base degli impegni internazionali assunti, con la norma appena richiamata.*

*Alla luce di tali considerazioni, afferma il Collegio che il difetto di motivazione sussiste qualora l'Amministrazione trascuri concrete circostanze quale, ad esempio, la collocazione dell'impianto nell'areale di coltivazione di prodotti tutelati.*

*Non occorre, invece, che tale motivazione venga fornita qualora la scelta consista nel semplice raffronto fra l'intervento di produzione energetica e l'attività agricola".*